

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **4**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **PECORARO SCANIO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul Servizio di emergenza sanitaria « 118 »

Presentata il 13 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio di pronto soccorso regionale gratuito, il « 118 », istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, funziona di fatto solo nel nord della penisola. Nelle intenzioni avrebbe dovuto essere attivato da ciascuna regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto mediante il finanziamento e l'istituzione di dipartimenti sanitari e delle centrali che smistano le chiamate d'urgenza ed in ogni regione dovrebbero esistere tante centrali operative quante sono le province.

Attualmente si registrano circa duecentomila chiamate annue in Lombardia e in Friuli-Venezia Giulia, con la città di Udine in testa, e sessantamila in Piemonte; notevole anche l'efficienza del « 118 » di Firenze e delle collaudatissime centrali del-

l'Emilia-Romagna, dove il numero di pronto soccorso è nato. Per converso, al centro-sud, con l'eccezione del Lazio, il servizio d'emergenza è ovunque « non attivo ».

I dati che emergono da un rapporto del Ministero della sanità aggiornati a dicembre 1995 mettono in risalto una situazione disastrosa per quanto riguarda ancora una volta ampie zone d'Italia, come quelle del sud, già segnate da ritardi a vari livelli.

Lo scopo della presente proposta è quello di verificare la gravità delle inefficienze e inadempienze delle regioni che ancora non hanno attivato questo prezioso servizio, identificando le responsabilità e formulando delle proposte che consentono di attivare e far funzionare questo servizio in tutto il territorio nazionale.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) acquisire conoscenze circa l'applicazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

b) verificare eventuali inefficienze e inadempienze da parte degli organi competenti in merito a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera a);

c) acquisire tutta la documentazione ed effettuare un monitoraggio sull'effettivo funzionamento del servizio 118;

d) formulare proposte perché sia attivato e mantenuto tale servizio in tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il suo presidente, con votazione a scrutinio segreto.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni e osservazioni.

ART. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.